

STUDIO LEGALE

Avv. MONICA GIUSTI

Avv. Monica Giusti
Avv. Anna Pedrazzini

Via Raimondo Franchetti, 1 – 20124 MILANO
Tel. 02.49531493; Fax 02.49431494; e-mail studiolegalemgusti@gmail.com
PEC: avvmonicacristinagiusti@milano.pecavvocati.it

Milano, lì 13 febbraio 2018

Spettabile
Ordine Medici Veterinari di Milano

Alla cortese attenzione della dott.ssa Carla Bernasconi

Oggetto: Associazione tra professionisti e obblighi INAIL

Riprendendo un parere del 2012 relativo alle associazioni tra professionisti e l'obbligo del versamento dei contributi INAIL è possibile dare una risposta più precisa e rassicurante.

Con la sentenza n. 15971 del 27.6.2017, infatti, la Corte di Cassazione ha definito le differenze, in tema di versamento dei contributi INAIL, tra società di professionisti e associazioni di professionisti, e tracciando una linea di demarcazione netta tra gli obblighi in capo alle società di professionisti e quelli previsti per gli associati degli studi associati (associazioni di professionisti).

Con una motivazione che riprende l'Ordinanza n. 25/2016 della Corte Costituzionale, la Cassazione ribadisce l'insussistenza dell'obbligo contributivo per i soci di studio professionale.

Più in particolare la Corte di Cassazione ribadisce che **i soci delle associazioni professionali non sono tenuti ad alcun versamento di contributi all'INAIL, poiché il dpr 1124/1965 non ha previsto per le associazioni tra professionisti tale obbligo, così come non lo stabilisce per il libero professionista.** Discorso diverso è quello delle società tra professionisti, che sono invece soggette all'assicurazione INAIL.

La Suprema Corte ritiene dunque, che **l'INAIL non può richiedere il versamento dei contributi basandosi su norme scritte per le società tra professionisti poiché il diverso assetto sociale e organizzativo impedisce tale estensione alla associazione tra professionisti in mancanza di un intervento del legislatore in materia,** lo studio associato rappresenta una mera modalità di esercizio della professione e non costituisce invece un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati.

La Corte di Cassazione conclude affermando che *“la tendenza espansiva dell'obbligo assicurativo, sul piano soggettivo, deve essere effettuata nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (artt.1, 4 e 9 del DPR 1124/1965) contemplano l'assoggettamento dell'associazioni professionali all'obbligo in questione (così come non lo contemplano per il mero libero professionista); come dimostra pure la recente ordinanza della Corte Cost. 12.1.2016 n. 25 dalla quale risulta confermata la mancanza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale (questione alla quale la sentenza impugnata neppure accenna, e senza che l'INAIL abbia promosso sul punto alcun rituale mezzo di impugnazione)”*.

In base alle norme vigenti, pertanto, in relazione agli studi associati (associazioni tra professionisti) si può affermare che nessun obbligo relativo ai contributi INAIL sussiste. Per assecondare tale tendenza estensiva messa in atto da INAL in ambito previdenziale, è necessario un intervento del legislatore, che legiferi specificatamente sul punto.